

# Sbloccata la luce calmierata agli energivori

scritto da datiweb | Luglio 24, 2024  
[selezione articoli 24 lug 2024 24](#)

---

# Ex Ilva, si accelera entro luglio il bando di vendita

scritto da datiweb | Luglio 24, 2024  
[selezione articoli 24 lug 2024 26](#)

---

# Urso / Incentivi auto saranno triennali

scritto da datiweb | Luglio 24, 2024  
[selezione articoli 24 lug 2024 27](#)

---

# Conti pubblici, allarme Fmi

scritto da datiweb | Luglio 24, 2024

[selezione articoli 24 lug 2024 28](#)

---

# Zes unica, molte richieste e il tax credit si riduce

scritto da datiweb | Luglio 24, 2024

[selezione articoli 24 lug 2024 30](#)

---

# Contratto ceramica, nel rinnovo il test sulla rappresentanza

scritto da datiweb | Luglio 24, 2024

[selezione articoli 24 lug 2024 32](#)

---

# Crt, un mese per convincere

## SOSTENIBILITA' | ASVIS – Corso e-learning “Azienda 2030 – Le opportunità dello sviluppo sostenibile”

scritto da Maria Rosaria Zappile | Luglio 24, 2024

Segnaliamo che, ASVIS ha realizzato il nuovo corso e-learning [“Azienda 2030: Le opportunità dello sviluppo sostenibile – versione 2.0”](#), che ha l’obiettivo di approfondire le sfide e le opportunità di una trasformazione del modello di business tenendo conto delle spinte alla transizione verso uno sviluppo economico più sostenibile, tra le quali hanno un ruolo di primo piano gli ultimi sviluppi della normativa europea (es. *CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive*, Regolamento Tassonomia).

In particolare, il corso Azienda 2030 si compone di **4 moduli**, cui si aggiungono diversi approfondimenti: **il primo** introduce il concetto di sviluppo sostenibile, ripercorrendo le tappe principali, e descrive come la sostenibilità sta trasformando l’economia e il business; **il secondo** descrive le opportunità della trasformazione e i principali *driver* del cambiamento per le imprese verso la sostenibilità; **il terzo** approfondisce i nuovi modelli di produzione, consumo e offerta di beni e servizi a cui far

riferimento per mettere in atto la trasformazione sostenibile; il **quarto** ha l'obiettivo di indicare il cammino da seguire per avviare il cambiamento, evidenziando i fattori critici di successo della trasformazione e le principali normative europee che coinvolgono le imprese (quali, ad esempio, la *CSRD* e il Regolamento Tassonomia).

Alla fine di ogni modulo, un test di 5 domande aiuta a verificare la comprensione dei messaggi più importanti.

Il teaser del corso è disponibile al seguente indirizzo: [https://youtu.be/Pi-gtw\\_mgQA](https://youtu.be/Pi-gtw_mgQA)

Per ulteriori informazioni, cfr. allegati.

[AZIENDA 2030 e learning presentazione e-learning Azienda 2030\\_ASviS](#)

---

# **LAVORO | La sicurezza sul lavoro, delle macchine e delle persone e la sicurezza dei dati, tra intelligenza artificiale e cybersecurity**

scritto da Francesco Cotini | Luglio 24, 2024

La valutazione di tutti i rischi, al fondamento degli obblighi di salute e sicurezza, si alimenta continuamente di nuove fattispecie legate all'evoluzione della tecnologia.

Prendere spunto dall'impianto normativo nazionale (che estende la valutazione dei rischi e la conseguente azione

prevenzionale ad ogni tipo di rischio), dalle recenti e non ancora operative previsioni del Regolamento macchine (UE/2023/1230) con riferimento sia all'uso dell'intelligenza artificiale sia alla necessità di prevenire attacchi informatici dall'esterno consente di delineare un quadro, sia attuale che di prospettiva, alla luce del quale adottare i comportamenti più adeguati, sui versanti tecnologico, organizzativo e culturale.

Va osservato che il quadro legislativo (comunitario e nazionale) è in rapida evoluzione, alcune norme sono già vigenti, altre sono approvate ma entreranno in vigore nei prossimi anni, altre ancora sono in fase di adozione al livello comunitario. È essenziale, quindi, anticipare l'applicazione concreta del complessivo quadro regolatorio attraverso una analisi che consenta di integrare i vari elementi, accomunati da una rapidissima evoluzione tecnologica.

▪ **Individuazione dei rischi ai fini della direttiva comunitaria (89/391/CEE) e del sistema nazionale di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008).**

1. **Il diritto comunitario.** Il punto di partenza è la sentenza emanata all'esito della causa C-49/00 con la quale si è affermato che *"i rischi professionali che devono essere oggetto di una valutazione da parte dei datori di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono costantemente in funzione, in particolare, del progressivo sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di rischi professionali."*
2. **La lettura della normativa nazionale (Cass, 29 gennaio 2024, n. 3405).** L'ampia dizione dell'art. 28 del Dlgs 81/2008, letto alla luce della direttiva comunitaria sopra richiamata, legittima l'altrettanto ampio spettro

assegnato dalla giurisprudenza nazionale ai contenuti della valutazione dei rischi. Il datore di lavoro è, infatti, *“tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del [Lgs. n. 81 del 2008](#), all’interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori”*. Inoltre, *“la redazione del documento di valutazione dei rischi e l’adozione di misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell’analisi dei rischi o nell’identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione.”*

3. **L’impatto dell’art. 2087 cc sull’evoluzione tecnologica (Cass., 5 aprile 2024, n. 9120)**. Con la sua logica di *“norma aperta di chiusura dell’ordinamento”*, l’art. 2087 cc contiene una formulazione che, *“attraverso l’espresso riferimento alle misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, correla l’obbligo di protezione alle concrete e indefinite situazioni di rischio a cui il lavoratore può trovarsi esposto e in tal modo impone al datore di lavoro l’adozione non solo delle misure cd. nominate ma anche di tutte quelle che, seppure non tipizzate, siano richieste dalle conoscenze tecniche e dall’esperienza riferite ad un determinato momento storico”*.
4. **Gli obblighi del datore di lavoro (art. 70 Dlgs 81/2008)**. Secondo l’art. 70 del Dlgs 81/2008, *“le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto”*.

È, quindi, evidente come i temi dell'evoluzione tecnologica (le moderne macchine e attrezzature di lavoro), l'integrazione delle macchine con forme di intelligenza artificiale e l'esposizione delle stesse macchine (e di tutta l'azienda) all'attacco esterno sono temi che entrano di diritto all'interno della valutazione dei rischi prevista dall'art. 28 del Dlgs 81/2008.

#### • **Il regolamento macchine**

1. Per quanto concerne l'**intelligenza artificiale** al 12° considerando del Regolamento evidenzia che “di recente sono state immesse sul mercato macchine più avanzate, meno dipendenti dagli operatori umani. Tali macchine lavorano a compiti definiti e in ambienti strutturati, tuttavia possono imparare a svolgere azioni nuove in tale contesto e diventare più autonome. Tra gli ulteriori perfezionamenti alle macchine, già realizzati o attesi, figurano l'elaborazione in tempo reale di informazioni, la risoluzione di problemi, la mobilità, i sistemi di sensori, l'apprendimento, l'adattabilità e la capacità di funzionare in ambienti non strutturati (ad esempio cantieri). La relazione della Commissione sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica del 19 febbraio 2020 in materia di sicurezza e di responsabilità afferma che l'emergere di nuove tecnologie digitali, quali l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose e la robotica, pone nuove sfide in termini di sicurezza dei prodotti. La relazione conclude che la vigente normativa in materia di sicurezza dei prodotti, compresa la direttiva 2006/42/CE, presenta una serie di lacune in merito che devono essere colmate. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe disciplinare i rischi di sicurezza derivanti da nuove tecnologie digitali”.
2. Per quanto concerna la **cibersicurezza**, al 25°

considerando si ribadisce che “altri rischi relativi a nuove tecnologie digitali sono quelli provocati da terzi malintenzionati che incidono sulla sicurezza dei prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento. A tale proposito i fabbricanti dovrebbero essere tenuti ad adottare misure proporzionate che si limitano alla protezione della sicurezza dei prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Ciò non preclude l’applicazione ai prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento di altri atti giuridici dell’Unione che affrontano specificamente aspetti di cibernsicurezza”.

3. Più in concreto, il tema delle forme di **intelligenza artificiale**, anche autoevolutiva, viene in considerazione nella valutazione dei rischi da parte del produttore, laddove si prevede che
  4. (art. 8) “le macchine o i prodotti correlati sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio soltanto se, quando debitamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati conformemente al loro uso previsto o in condizioni ragionevolmente prevedibili, soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato III”.
  5. (art. 10) “all’atto dell’immissione sul mercato o della messa in servizio di una macchina o di un prodotto correlato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato III”.
- (art. 3) definisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute come “le disposizioni obbligatorie, di cui all’allegato III, relative alla progettazione e alla costruzione di prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, intese ad assicurare un livello elevato di tutela della

*salute e di sicurezza delle persone” e, dove, quindi, “la documentazione tecnica deve specificare i mezzi utilizzati dal fabbricante per assicurare la conformità della macchina o del prodotto correlato ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili”.*

1. Quanto alle problematiche di **cibersicurezza**, l’art. 20 del Regolamento evidenzia che *“le macchine e i prodotti correlati che sono stati certificati o per i quali è stata emessa una dichiarazione di conformità nell’ambito di un sistema di certificazione della cibersicurezza adottato conformemente al regolamento (UE) 2019/881 e i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato III, punti 1.1.9 e 1.2.1, per quanto concerne la protezione contro la corruzione e la sicurezza e l’affidabilità dei sistemi di controllo nella misura in cui tali requisiti siano contemplati dal certificato di cibersicurezza o dalla dichiarazione di conformità o da loro parti.”*

Il Regolamento UE 2019/881 è stato tradotto nel Dlgs 3 agosto 2022, n. 123.

Il medesimo Regolamento 2023/1230, all’allegato III, prevede – tra l’altro – che

- (punto 1.1.9) *“la macchina o il prodotto correlato devono essere progettati e costruiti in modo tale da fare sì che il collegamento ad essi di un altro dispositivo, tramite qualsiasi caratteristica del dispositivo connesso stesso o tramite qualsiasi dispositivo remoto che comunica con la macchina o il prodotto correlato, non determini una situazione pericolosa”.*
- (punto 1.2.1) *“i sistemi di comando devono essere*

*progettati e costruiti in modo tale che: a) riescano a resistere, se del caso, a circostanze e rischi, a previste sollecitazioni di servizio e ad influssi esterni intenzionali o meno, compresi tentativi deliberati ragionevolmente prevedibili da parte di terzi che conducono a una situazione pericolosa”.*

▪ **Intelligenza artificiale e gestione del rischio (Regolamento sull'intelligenza artificiale del 13 giugno 2024)**

Nella Gazzetta Ufficiale della UE del 12 luglio 2024 è stato pubblicato il **Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce norme armonizzate sull'intelligenza artificiale.**

Secondo il **considerando 50**, *“per quanto riguarda i sistemi di IA che sono componenti di sicurezza di prodotti, o che sono essi stessi prodotti, e rientrano nell’ambito di applicazione di una determinata normativa di armonizzazione dell’Unione elencata nell’allegato al presente regolamento, è opportuno classificarli come sistemi ad alto rischio a norma del presente regolamento se il prodotto interessato è sottoposto alla procedura di valutazione della conformità con un organismo terzo di valutazione della conformità a norma della suddetta pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione. Tali prodotti sono, in particolare, macchine, giocattoli, ascensori, apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, apparecchiature radio, attrezzature a pressione, attrezzature per imbarcazioni da diporto, impianti a fune, apparecchi che bruciano carburanti gassosi, dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro, veicoli automobilistici e aeronautici”.*

Secondo il **considerando 64**, *“al fine di attenuare i rischi derivanti dai sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato o messi in servizio e per garantire un elevato livello di affidabilità, è opportuno applicare determinati requisiti*

*obbligatori ai sistemi di IA ad alto rischio, tenendo conto della finalità prevista e del contesto dell'uso del sistema di IA e conformemente al sistema di gestione dei rischi che deve essere stabilito dal fornitore. Le misure adottate dai fornitori per conformarsi ai requisiti obbligatori del presente regolamento dovrebbero tenere conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto in materia di IA ed essere proporzionate ed efficaci per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Sulla base del nuovo quadro legislativo, come chiarito nella comunicazione della Commissione "La "Guida blu" all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022", di norma più di un atto giuridico della normativa di armonizzazione dell'Unione può essere applicabile a un prodotto, poiché quest'ultimo può essere messo a disposizione o messo in servizio solo se risulta conforme a tutta la normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile. I pericoli dei sistemi di IA disciplinati dai requisiti del presente regolamento riguardano aspetti diversi rispetto alla vigente normativa di armonizzazione dell'Unione e pertanto i requisiti del presente regolamento completerebbero il corpus esistente della normativa di armonizzazione dell'Unione. Ad esempio, le macchine o i dispositivi medici in cui è integrato un sistema di IA potrebbero presentare rischi non affrontati dai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nella pertinente normativa armonizzata dell'Unione, in quanto tale normativa settoriale non affronta i rischi specifici dei sistemi di IA".*

**▪ Cibersicurezza e gestione del rischio (direttiva 2022/2555 del 14 dicembre 2022 e Cyber resilience act)**

La Direttiva (art. 21) prevede che i soggetti rilevanti (le aziende appartenenti ai settori ad alta criticità) "adottino misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informatici e di rete che tali soggetti utilizzano nelle loro attività o nella fornitura dei loro servizi, nonché

*per prevenire o ridurre al minimo l'impatto degli incidenti per i destinatari dei loro servizi e per altri servizi".*

Il tema della valutazione dei rischi e dell'interconnessione con l'IA è oggetto di attenzione anche nell'ambito del Regolamento europeo che punta a definire i requisiti di cyber security per i prodotti con componenti digitali immessi sul mercato europeo, il Cyber Resilience Act (CRA), approvato dal Parlamento europeo il 12 marzo 2024.

Il considerando 53 evidenzia che *"i fabbricanti di prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono anche prodotti con elementi digitali ai sensi del presente regolamento (CRA) dovrebbero rispettare sia i requisiti essenziali di cui al presente regolamento sia i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui al regolamento (UE) 2023/1230. I requisiti essenziali di cui al presente regolamento e alcuni requisiti essenziali del regolamento (UE) 2023/1230 potrebbero affrontare rischi di cibersicurezza simili. La conformità ai requisiti essenziali di cui al presente regolamento (CRA) potrebbe pertanto facilitare la conformità ai requisiti essenziali che coprono anche determinati rischi di cibersicurezza di cui al regolamento (UE) 2023/1230, in particolare quelli riguardanti la protezione contro la corruzione e la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi di controllo di cui all'allegato III, sezioni 1.1.9 e 1.2.1, di tale regolamento".*

L'articolo 13 – nel declinare gli obblighi degli operatori economici (in particolare, i fabbricanti) – prevede che *"fabbricanti effettuano una valutazione dei rischi di cibersicurezza associati a un prodotto con elementi digitali e tengono conto dei risultati di tale valutazione durante le fasi di pianificazione, progettazione, sviluppo, produzione, consegna e manutenzione del prodotto con elementi digitali, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di cibersicurezza, prevenire gli incidenti e ridurre al minimo l'impatto, anche*

*in relazione alla salute e alla sicurezza degli utilizzatori...”*

*“...La valutazione dei rischi di cibersecurity è documentata e aggiornata, se del caso, durante un periodo di assistenza da determinare conformemente al paragrafo 8 del presente articolo. Tale valutazione comprende almeno un’analisi dei rischi di cibersecurity basata sulla finalità prevista e sull’uso ragionevolmente prevedibile del prodotto con elementi digitali, nonché sulle sue condizioni d’uso, quali l’ambiente operativo o gli attivi da proteggere, tenendo conto della durata di utilizzo del prodotto prevista”.*

Da notare, che – tra i prodotti con elementi digitali importanti, e quindi soggetti alle procedure di valutazione della conformità – rientrano, tra l’altro, i *prodotti indossabili personali da indossare o collocare sul corpo umano a fini di monitoraggio della salute* (come il tracciamento) e ai quali non si applica il regolamento (UE) 2017/745 o il regolamento (UE) 2017/746, gli *ipervisori e sistemi di runtime container che supportano l’esecuzione virtualizzata di sistemi operativi e ambienti simili*.

#### **▪ Rapporto tra IA e cibersecurity**

**Secondo l’art. 15 del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale del 13 giugno 2024, “i sistemi di IA ad alto rischio sono resilienti ai tentativi di terzi non autorizzati di modificarne l’uso, gli output o le prestazioni sfruttando le vulnerabilità del sistema. Le soluzioni tecniche volte a garantire la cibersecurity dei sistemi di IA ad alto rischio sono adeguate alle circostanze e ai rischi pertinenti. Le soluzioni tecniche finalizzate ad affrontare le vulnerabilità specifiche dell’IA includono, ove opportuno, misure volte a prevenire, accertare, rispondere, risolvere e controllare gli attacchi che cercano di manipolare il set di dati di addestramento (data poisoning – “avvelenamento dei dati”) o i componenti preaddestrati utilizzati nell’addestramento (model poisoning – “avvelenamento dei modelli”), gli input progettati**

*in modo da far sì che il modello di IA commetta un errore (adversarial examples – “esempi antagonistici”, o model evasion, – “evasione dal modello”), gli attacchi alla riservatezza o i difetti del modello”.*

Il sopra richiamato **Cyber Resilience Act**, all’art. 12 si preoccupa di coordinare la ciberisurezza con l’IA prevedendo che *“prodotti con elementi digitali che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e sono classificati come sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell’[articolo 6] di tale regolamento sono considerati conformi ai requisiti relativi alla ciber sicurezza di cui all’[articolo 15] di tale regolamento qualora:*

- 1. a) tali prodotti soddisfino i requisiti essenziali di cui all’allegato I, parte I;*
- 2. b) i processi messi in atto dal fabbricante siano conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato I, parte 2;*
- 3. c) il conseguimento del livello di protezione della ciber sicurezza richiesta a norma dell’[articolo 15] del regolamento ... [il regolamento sull’IA] sia dimostrato nella dichiarazione di conformità UE rilasciata a norma del presente regolamento.”*

#### **▪ Conclusioni**

Già da queste prime indicazioni, di natura squisitamente normativa (alle quali si aggiungono aspetti applicativi legati alla normativa tecnica (es. ISO/IEC 27001:2022) è del tutto evidente come tra sicurezza sul lavoro, intelligenza artificiale e ciber sicurezza occorra valorizzare l’elemento comune e centrale della valutazione dei rischi e della conseguente adozione di un adeguato sistema di gestione.

#### **RELAZIONI INDUSTRIALI:**

**Giuseppe Baselice 089200829 [g.baselice@confindustria.sa.it](mailto:g.baselice@confindustria.sa.it)**

# AMBIENTE | Report settimanale Ambiente 15-19 luglio 2024

scritto da Maria Rosaria Zappile | Luglio 24, 2024

## Consiglio Ambiente 11 e 12 luglio Budapest – Aggiornamento

Di seguito, inviamo un aggiornamento sulla riunione informale del Consiglio Ambiente, svoltasi a Budapest l'11 e il 12 luglio scorsi. La riunione è stata dedicata alla preparazione della COP29 e a diversi temi ambientali, tra cui: **economia circolare, clima e competitività; gestione resiliente della risorsa idrica; inquinamento di aria e acqua**. In particolare:

### ▪ **Competitività dell'economia circolare**

Nell'introduzione, l'autorità garante della concorrenza ha sottolineato il ruolo fondamentale delle autorità garanti della concorrenza nel sostenere la transizione (antitrust e controllo delle concentrazioni). Inoltre, è stato posto un forte accento sulla politica dei consumatori, con particolare riferimento alle dichiarazioni ecologiche.

La commissaria Hoekstra ha evidenziato che la Commissione ha realizzato il suo Piano d'azione per l'economia circolare nel 2020, ma ha riconosciuto l'esistenza di un potenziale ancora non sfruttato. In questo senso, l'economia circolare dovrebbe rimanere una priorità di spesa a tutti i livelli per colmare un deficit di investimenti stimato in 27 miliardi di euro. Inoltre, l'attuazione rigorosa delle norme concordate e della nuova legislazione dovrebbe essere una priorità, come, ad esempio, la progettazione ecocompatibile dei prodotti

sostenibili, le norme sui prodotti sostenibili o il regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

### ▪ **Gestione resiliente dell'acqua**

I partecipanti hanno riconosciuto la gravità della sfida idrica posta dal cambiamento climatico e l'urgenza di intervenire. È emerso un forte sostegno generale a favore di un'iniziativa per la resilienza idrica a livello dell'UE, con l'appello a un approccio politico integrato.

Nel dettaglio, secondo quanto emerso, l'iniziativa dell'UE dovrebbe affrontare 8 punti principali:

1. uso più efficiente dell'acqua;
2. diversificazione dell'approvvigionamento, compreso lo stoccaggio;
3. ripristino degli ecosistemi fluviali;
4. meccanismi di risoluzione dei conflitti tra utenti concorrenti;
5. applicazione e adeguamento delle norme esistenti;
6. migliore integrazione tra il diritto dell'UE in materia di acqua e le iniziative e la legislazione settoriali;
7. maggiori investimenti nell'adattamento ai cambiamenti climatici;
8. preparazione alla siccità e alle inondazioni.

### ▪ **Inquinamento di acqua e aria**

Il miglioramento della qualità dell'acqua e la lotta contro l'inquinamento alla fonte sono stati identificati come prioritari. Il Belgio ha sottolineato la necessità di ridurre l'inquinamento da PFAS e altre sostanze chimiche, mentre la Francia ha enfatizzato l'importanza del principio "*chi inquina paga*" e di strumenti di governance più forti.

Molti Stati membri hanno sottolineato l'importanza di una migliore attuazione della normativa europea in materia di acqua.

Inoltre, durante la tavola rotonda sull'inquinamento transfrontaliero, è emersa la necessità di migliorare la cooperazione tra Paesi e di applicare il principio "*chi inquina paga*" anche a livello transfrontaliero, nonostante le difficoltà di attuazione.

L'ampliamento dei sistemi di allarme per ridurre l'impatto delle catastrofi legate all'inquinamento è stato menzionato da molti Paesi, facendo riferimento alle pratiche esistenti nei principali bacini idrografici europei.

Ancora, è stata sottolineata l'importanza del ripristino degli ecosistemi fluviali e marini, insieme alla necessità di affrontare i nuovi inquinanti emergenti.

Infine, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico transfrontaliero, c'è stato un consenso generale sulla necessità di intensificare gli sforzi a livello europeo e internazionale, inclusa la ratifica del protocollo di Göteborg da parte di più Paesi terzi. Tuttavia, le opinioni degli Stati membri divergono sulla necessità di sviluppare sistemi di segnalazione per l'inquinamento atmosferico transfrontaliero.

### **Soil Monitoring Law – Aggiornamento Consiglio Ambiente 17 giugno 2024**

Il Consiglio UE dei Ministri dell'Ambiente, tenutosi a Lussemburgo il 17 giugno u.s., ha approvato la propria posizione ("*orientamento generale* ") sul testo della *Soil Monitoring Law* con le indicazioni delle modifiche da introdurre rispetto al testo proposto dalla Commissione europea nel luglio del 2023.

In vista dei triloghi, gli Stati membri hanno indicato le questioni per essi di maggiore sensibilità, tra cui:

- il riconoscimento delle peculiarità nazionali, in termini di varietà dei suoli, climatiche e di gestione dei terreni;

- il mantenimento di costi di attuazione ragionevoli, delle deroghe per esigenze di difesa nazionale e dell'autonomia degli Stati nella pianificazione territoriale;
- la tutela della riservatezza dei dati sull'ubicazione dei terreni e sull'identità dei relativi proprietari;
- le flessibilità concesse nella definizione dei descrittori dello stato di salute dei suoli;
- i principi di gestione sostenibile dei suoli e di mitigazione del loro consumo;
- la disponibilità di risorse finanziarie adeguate.

L'Italia ha espresso una valutazione complessivamente positiva sul testo negoziale. Ha rilevato come la Direttiva risponda alla necessità di un'azione di controllo e intervento per contrastare il degrado e la contaminazione dei suoli, nonché per accrescere la resilienza dei territori agli effetti di cambiamenti climatici ed eventi catastrofici. Inoltre, ha sostenuto l'obiettivo di pervenire ad un sistema di monitoraggio e valutazione efficace ed omogeneo, che consenta l'attuazione di politiche attive di tutela e recupero dei suoli. Ha anche espresso un giudizio favorevole sulle disposizioni che favoriscono il collegamento tra programmi e azioni realizzati per affrontare il degrado e il consumo dei suoli, l'innovazione, la ricerca e il miglioramento dei sistemi di rilevamento, in linea con quanto l'Italia sta facendo. Infine, ha segnalato la necessità di un adeguato sostegno finanziario da parte dell'Unione.

Segnaliamo, infine, che la Presidenza Ungherese, subentrata a quella belga dal 1° luglio, ha redatto un documento sulla proposta di direttiva contenente quattro colonne, rispettivamente con il testo proposto dalla Commissione, il testo con gli emendamenti del Parlamento Europeo e il testo sul quale il Consiglio ha adottato l'orientamento generale, che dovrà ora essere discusso.

Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati.

## MATERIE PRIME CRITICHE – Forum del partenariato per la sicurezza dei minerali: Aggiornamento

Il 18 luglio u.s. l'UE, gli Stati Uniti e i membri del partenariato per la sicurezza dei minerali (MSP) hanno annunciato l'avvio del **Forum sul partenariato per la sicurezza dei minerali**, a cui hanno aderito otto nuovi Paesi membri (Argentina, Messico, Perù, Uzbekistan, Ucraina, Groenlandia, Kazakistan e Namibia).

Il Forum è una piattaforma di cooperazione nel settore delle materie prime critiche, operante nel quadro della dimensione esterna del pacchetto dell'UE sulle materie prime critiche e si compone di 23 partner (Australia, Canada, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, India, Italia, Norvegia, Regno Unito, Repubblica di Corea, Stati Uniti, Svezia, UE e gli 8 nuovi membri di cui sopra).

In particolare, le attività del Forum si concentreranno su:

- un gruppo di progetto incentrato sul **sostegno a progetti sostenibili relativi a minerali critici e sull'accelerazione della loro attuazione;**
- un dialogo politico mirato a **individuare strategie volte a promuovere la produzione sostenibile e le capacità locali**, ad agevolare la **cooperazione normativa per promuovere la concorrenza leale, la trasparenza e la prevedibilità** e a promuovere **elevati standard ambientali, sociali e in materia di governance (ESG) nelle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche.**

Europa e Stati Uniti guideranno congiuntamente il nuovo Forum.

## Codice contratti pubblici – Primo pacchetto di proposte di modifica prioritarie

E' stata conclusa la prima fase di valutazione dei profili di criticità del **Codice dei contratti pubblici** (D. Lgs. n. 36/2023), in collaborazione con le Associazioni territoriali e

di categoria direttamente interessate.

Nei giorni scorsi Confindustria ha presentato alle Istituzioni (Presidenza del Consiglio dei Ministeri; Consiglio di Stato; Ufficio Legislativo MIT) un primo pacchetto di proposte emendative – che trovate in allegato – anche in risposta alle sollecitazioni del Governo, che ha manifestato l'intendimento di lavorare ad un decreto correttivo.

### **REMINDER – RENTRI: Webinar Ruolo delle associazioni, 23 luglio ore 14.30**

Ricordiamo che **oggi, 23 luglio alle ore 14.30** si terrà il webinar RENTRI dedicato alle **associazioni di categoria**. Nel corso del webinar verrà illustrato alle associazioni il seguente programma:

#### **1. Quadro di riferimento**

- *Ruolo del delegato: art. 18 D.M. 59/2023*
- *Requisiti del delegato: Decreto 143/2023*
- *Ruolo dell'associazione di categoria nell'art. 190 d.lgs. 152/2006*

#### **2. Cosa possono fare le associazioni nel RENTRI**

- *se iscritte come soggetti delegati*
- *se non iscritte come soggetti delegati*

#### **3. Illustrazione procedura di iscrizione dell'associazione disponibile in ambiente Demo**

Per seguire il webinar è sufficiente registrarsi al seguente link:

[https://ecocerved-it.zoom.us/webinar/register/WN\\_IjymzxNYSt6Dn\\_owxpNxq2w#/registration](https://ecocerved-it.zoom.us/webinar/register/WN_IjymzxNYSt6Dn_owxpNxq2w#/registration)

### **ISPRA – Pubblicato il Rapporto rifiuti speciali**

Trasmettiamo, in allegato, l'edizione 2024 del Rapporto

Rifiuti Speciali di ISPRA, che fornisce i dati del 2022 sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti speciali, sia non pericolosi che pericolosi, a livello nazionale e regionale, e per la gestione anche a livello provinciale e, infine, sull'import/export.

Dal Rapporto emerge che, nel 2022, le attività industriali, commerciali, artigianali, di servizi, di trattamento dei rifiuti e di risanamento ambientale hanno generato complessivamente **161,4 milioni di tonnellate di rifiuti speciali**, registrando una diminuzione del 2,1%, pari a oltre 3,4 milioni di tonnellate in meno rispetto all'anno precedente.

In particolare:

- Il settore delle **costruzioni e demolizioni**, con 80,8 milioni di tonnellate, è il **principale produttore di rifiuti speciali**, concorrendo per il **50% alla produzione complessiva**.
- I rifiuti non pericolosi, che rappresentano il 93,3% del totale dei rifiuti prodotti, **sono diminuiti di 2,7 milioni di tonnellate (-1,8%)**. Anche **quelli pericolosi** hanno registrato una diminuzione, **di quasi 680 mila tonnellate(-6,4%)**. Complessivamente, i rifiuti speciali **non pericolosi** ammontano a **151,4 milioni di tonnellate**, mentre quelli pericolosi a quasi **10 milioni di tonnellate**.
- Il **settore manifatturiero** è quello che **incide maggiormente sulla produzione dei rifiuti pericolosi**, con il **37,3%** del totale, corrispondente a 3,7 milioni di tonnellate.
- A livello territoriale, il **Nord d'Italia** ha la maggior produzione di rifiuti speciali, con quasi 92,7 milioni di tonnellate. La Lombardia è in testa con 35,3 milioni di tonnellate, mentre il **Centro si attesta a 28,1 milioni**, con il Lazio in testa con quasi 11,2 milioni di tonnellate di rifiuti speciali. Al **Sud** il valore di

produzione è di **40,6 milioni** di tonnellate. Il **recupero di materia** costituisce la quota predominante della gestione dei rifiuti speciali con il **72,2%** (127,6 milioni di tonnellate), mentre le operazioni di smaltimento rappresentano il 14,9%. Lo smaltimento in discarica interessa circa 8,9 milioni di tonnellate di rifiuti (il 5% del totale gestito).

Infine, il rapporto fornisce anche informazioni su alcuni flussi di rifiuti che presentano criticità gestionali per quantità o complessità:

- La quantità di rifiuti prodotti **contenenti amianto** (243 mila tonnellate) è in diminuzione rispetto al 2021 (-28,3%).
- **Per i veicoli fuori uso**, il reimpiego e riciclaggio sono complessivamente pari all'86%. In Italia sono gestite circa 520 tonnellate di pneumatici fuori uso.
- I **fanghi di depurazione delle acque reflue urbane** presentano hanno registrato una contrazione di poco superiore alle 40 mila tonnellate rispetto al 2021.
- Il 79,8% dei **rifiuti da costruzione e demolizione** è stato riciclato. I **rifiuti sanitari pericolosi** hanno subito un **decremento** superiore al 3% rispetto al 2021.

### **ASVIS – Corso e-learning “Azienda 2030 – Le opportunità dello sviluppo sostenibile”**

Segnaliamo che, Asvis ha realizzato il nuovo corso e-learning [“Azienda 2030: Le opportunità dello sviluppo sostenibile – versione 2.0”](#), che ha l'obiettivo di approfondire **le sfide e le opportunità di una trasformazione del modello di business** tenendo conto delle spinte alla transizione verso uno sviluppo economico più sostenibile, tra le quali hanno un ruolo di primo piano gli ultimi sviluppi della normativa europea (es. Corporate Sustainability Reporting Directive, Regolamento Tassonomia).

In particolare, il corso Azienda 2030 si compone di **4 moduli**, cui si aggiungono diversi approfondimenti:

- il primo introduce il concetto di sviluppo sostenibile, ripercorrendo le tappe principali, e descrive **come la sostenibilità sta trasformando l'economia e il business**;
- il secondo descrive le opportunità della trasformazione e i **principali driver del cambiamento per le imprese verso la sostenibilità**;
- il terzo approfondisce i **nuovi modelli di produzione, consumo e offerta di beni e servizi** a cui far riferimento per mettere in atto la trasformazione sostenibile;
- Il quarto ha l'obiettivo di indicare il cammino da seguire per avviare il cambiamento, evidenziando i fattori critici di successo della trasformazione e le **principali normative europee che coinvolgono le imprese** (quali, ad esempio, la Corporate Sustainability Reporting Directive e il Regolamento Tassonomia).

Alla fine di ogni modulo, un test di 5 domande aiuta a verificare la comprensione dei messaggi più importanti.

Di seguito è disponibile il link al teaser del corso: [https://youtu.be/Pi-gtw\\_mgQA](https://youtu.be/Pi-gtw_mgQA)

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: <https://asvis.it/corso-e-learning-azienda-2030-le-opportunita-dello-sviluppo-sostenibile/>

[Prime proposte Confindustria \\_Correttivo Codice appalti 36 2023 rapportorifiutispeciali\\_ed-2024\\_n-402\\_versioneintegrale](#)

Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile, 089.200842 ([m.zappile@confindustria.sa.it](mailto:m.zappile@confindustria.sa.it)))